

STATUTO

INDICE

TITOLO I - GENERALITA'

- Articolo 1 - Costituzione e denominazione
- Articolo 2 - Sede
- Articolo 3 - Oggetto
- Articolo 4 - Durata. Esercizio sociale. Scioglimento

TITOLO II - I SOCI

- Articolo 5 - Le categorie di soci
- Articolo 6 - L'ammissione alla società e l'ampliamento della compagine sociale
- Articolo 7 - Gli obblighi e i diritti dei soci – I poteri ispettivi
- Articolo 8 - La perdita della qualità di socio
- Articolo 9 - Recesso
- Articolo 10 - Esclusione

TITOLO III - IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA'

- Articolo 11 - Il capitale sociale
- Articolo 12 - Le partecipazioni
- Articolo 13 - I servizi – Procedura per la stipulazione dei contratti di servizio
- Articolo 14 - Gli utili
- Articolo 15 - I contributi

TITOLO IV - GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

- Articolo 16 - Gli organi della Società
- Articolo 17 - L'Assemblea
- Articolo 18 - I poteri dell'Assemblea
- Articolo 19 - Il Consiglio di Amministrazione
- Articolo 20 - I poteri del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 21 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 22 - Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 23 - Il Collegio Sindacale

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 24 - Riferimento alle leggi comuni ed alle norme sull'in house providing
- Articolo 25 - Clausola arbitrale

TITOLO I GENERALITA'

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Esiste una società consortile a responsabilità limitata denominata "CIC s.c.r.l.". La società si qualifica ed opera come consortile in conformità a quanto previsto dall'articolo 2615-ter del codice civile. Alla società partecipano i Comuni, i Consorzi di Comuni, le unioni di Comuni, le Comunità Montane, Aziende Sanitarie, le Province e gli organismi di diritto pubblico.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Banchette (TO) e può dotarsi di sedi operative sul territorio.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per scopi quelli di:

- a) mettere a disposizione esclusivamente dei soci, attraverso la costituzione di un sistema informativo organico, i mezzi per il trattamento automatico delle informazioni utilizzate da ciascuno di essi per conseguire i rispettivi scopi istituzionali nei campi della ricerca, della programmazione, della pianificazione e della gestione operativa;
- b) realizzare e/o gestire sistemi di elaborazione dei dati che, promuovendo la connessione tecnica ed operativa dei soci, consentano lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune delle risorse e la standardizzazione delle procedure;
- c) facilitare l'accesso alle tecniche informatiche da parte dei soci di minore dimensione e l'estensione di tali tecniche a nuovi settori operativi di interesse sociale;
- d) promuovere il coordinamento tecnico ed operativo delle iniziative dei soci nel settore dell'informatica applicata alla gestione operativa delle attività tecnico-amministrative;
- e) progettare, sviluppare, gestire esclusivamente per i soci servizi basati sull'uso di soluzioni e strumenti informativi;
- f) promuovere e consolidare la formazione di una cultura informatica nei quadri della Pubblica Amministrazione.

Per la realizzazione degli scopi suindicati, la società assume idonee iniziative, ed in particolare:

- 1) l'analisi funzionale delle attività dei soci; il conseguente sviluppo, l'acquisizione, la manutenzione evolutiva del software applicativo a supporto dell'automazione di tali attività; l'acquisizione degli strumenti necessari per l'espletamento del proprio compito istituzionale; la gestione diretta o indiretta dell'infrastruttura tecnologica così determinata;
- 2) la promozione di studi, conferenze e convegni inerenti le attività della società e quelle dei soci che abbiano ricevuto impulso e/o qualificazione significativi dall'utilizzo delle prestazioni della società;
- 3) la promozione, nell'ambito di competenza delle attività della società, di iniziative di sensibilizzazione, informazione, qualificazione, riqualificazione e riconversione in favore di dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- 4) tutte le iniziative che la società decida di adottare per il miglior conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa l'assunzione di mutui e di finanziamenti.

Articolo 4 - Durata. Esercizio sociale. Scioglimento.

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050.

L'esercizio sociale corre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

La società si scioglie per le ragioni previste dalla legge.

TITOLO II I SOCI

Articolo 5 - Le categorie di soci

Possono entrare a far parte della società, esclusivamente:

- 1) Enti Locali singoli e/o associati (Province, Comuni, Consorzi di Comuni, unioni di Comuni, Comunità Montane ed altri Enti Locali);
- 2) Aziende Sanitarie;
- 3) società a capitale interamente pubblico ed organismi di diritto pubblico.

Ai soci elencati ai punti 1) e 2) del presente articolo sono riservati, complessivamente almeno i tre quinti (3/5) delle partecipazioni al capitale sociale.

Agli altri soci, elencati al punto 3) del presente articolo, sono riservati non più dei (2/5) due quinti delle partecipazioni al capitale sociale, ma un singolo socio rientrante in questa categoria non potrà detenere la maggioranza relativa del capitale sociale.

Articolo 6 - L'ammissione alla società e l'ampliamento della compagine sociale

L'ammissione alla società di nuovi soci è regolata dal successivo articolo 12.

Articolo 7 - Gli obblighi ed i diritti dei soci – I poteri ispettivi

I soci si obbligano:

- a) alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto e dei regolamenti interni, delle convenzioni e delle deliberazioni degli organi della società;
- b) all'adempimento tempestivo degli obblighi assunti nell'interesse comune e dei singoli soci interessati a tali obblighi;
- c) a comunicare tempestivamente alla società, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione alla società non costituisce, di per sé sola, diritto a fruire delle prestazioni che la società assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità.

Previa richiesta scritta motivata i soci hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie circostanziate sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. In particolare, per consentire a ciascun socio l'esercizio del potere ispettivo sull'attività sociale:

- a) ciascun socio ha diritto di accedere a tutti i documenti contabili ed agli atti sociali, forniti su richiesta in forma elettronica sicura. Ciascun socio può altresì richiedere informazioni agli organi di amministrazione ed esercitare il controllo in itinere dello stato di attuazione degli obiettivi, anche per quanto concerne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione consortile, con facoltà di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea dei soci le questioni relative al puntuale perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi sociali;

- b) entro il termine di ciascun esercizio, il Presidente sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea la relazione annuale in ordine all'attività della società ed all'andamento economico della gestione.

Il bilancio preventivo viene trasmesso a ciascun socio entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea; entro i trenta giorni successivi i soci che usufruiscono dei servizi erogati dalla società possono trasmettere al Presidente, affinché siano sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione, note sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 8 - La perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde, oltre ai casi previsti dalla legge, per:

- a) recesso;
- b) esclusione.

Il socio receduto od escluso rimane responsabile degli obblighi assunti nei confronti della società e dei singoli soci.

Il socio uscente non ha diritto a restituzione alcuna dei beni conferiti alla società a fondo perduto.

Articolo 9 - Recesso

La dichiarazione di recesso deve pervenire alla società mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto alla chiusura dell'esercizio in corso ove pervenga entro tre mesi

dal suo termine; altrimenti, ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, previa esplicita richiesta del recedente.

Il recedente deve, comunque, soddisfare completamente gli obblighi sorti nei suoi confronti sino al momento del perfezionamento del recesso, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di socio, nei confronti di terzi e/o di soci.

I beni conferiti, i contributi, e le quote versate non a fondo perduto vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano stati soddisfatti.

La restituzione o il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione che sarebbe spettata al recedente, in base ai valori di bilancio, se la società si fosse sciolta alla data del recesso.

In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468 del codice civile.

Articolo 10 - Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con la maggioranza di cui al successivo articolo 19, di escludere il socio che:

- a) non proceda al pagamento dei servizi fatturati e/o dei contributi consortili dovuti alla società entro sessanta giorni dalla diffida ad adempiere comunicata da parte del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b) sia posto in liquidazione, sia dichiarato estinto o perda la natura soggettiva indicata ai precedenti articoli 1 e 5.

TITOLO III IL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ'

Articolo 11 - Il capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad euro duecentotrentaseimilaquattrocentocinquanta e centesimi settanta (236.450,70).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Articolo 12 - Le partecipazioni

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, sia conferimenti in denaro sia conferimenti di beni in natura e di crediti; possono altresì essere effettuati dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso; la società può anche stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate ed effettuate con ciascun socio singolarmente, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti normative.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Per il caso di ammissione di nuovi soci, la società potrà aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti dei soci entranti, sulla base di quanto sopra previsto. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire sia nella forma di conferimenti in denaro, sia di beni in natura, sia di crediti o di servizi o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione

economica.

Nel caso di aumento di capitale, le partecipazioni di nuova emissione possono essere offerte a terzi. Le partecipazioni sono trasferibili solo ai soggetti di cui all'art. 1 ed all'art. 5 e devono essere offerte in prelazione agli altri soci, secondo le modalità di seguito indicate:

a) il socio che intenda cedere la propria partecipazione deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione indicando la quota di partecipazione da cedere, il nominativo del cessionario ed il prezzo convenuto.

b) Il Consiglio di Amministrazione comunica la proposta di cessione agli altri soci entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione suindicata.

c) I soci hanno diritto di esercitare la prelazione sull'acquisto, alle medesime condizioni convenute con il terzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni. In caso di mancato esercizio della prelazione da parte di taluno dei soci il diritto di prelazione si estenderà automaticamente e proporzionalmente alle rispettive quote in favore dei soci che esercitino tale diritto i quali pertanto, con la comunicazione di esercizio della prelazione, accettano l'eventualità di dover acquistare l'intera partecipazione in vendita.

d) I soci che esercitino la prelazione ne dovranno dare comunicazione al socio cedente e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b).

e) Decorso il termine di cui alla precedente lettera d) senza che alcuno dei soci abbia esercitato il diritto di prelazione il socio cedente sarà libero di cedere la quota al terzo alle condizioni convenute.

f) Tutte le comunicazioni indicate in questo articolo dovranno essere effettuate a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento. Ai fini del rispetto dei termini suindicati farà fede la data dell'accettazione delle raccomandate presso l'Ufficio postale.

L'Assemblea dei soci determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le condizioni di convenzionamento con i soggetti aventi titolo i quali ne facciano richiesta.

Articolo 13 - I servizi – Procedura per la stipulazione dei contratti di servizio

I servizi che la società eroga ai propri soci sono oggetto di appositi contratti, di durata anche pluriennale, approvati dai competenti organi deliberanti degli enti dei soci. In particolare, la stipula dei contratti di servizio è effettuata nel rispetto delle disposizioni seguenti:

a) il singolo socio comunicherà analiticamente alla società le prestazioni che intende richiederle;

b) la società, dopo aver individuato le soluzioni tecniche ed organizzative, comunicherà al socio la proposta tecnico-economica il cui corrispettivo sarà determinato sulla base del prezzario approvato dal Consiglio di Amministrazione;

c) il singolo socio comunicherà alla società la propria valutazione, al fine di definire analiticamente il disciplinare relativo;

d) il socio e la società sottoscriveranno l'apposito contratto di servizio e gli allegati relativi al fine di dare avvio all'esecuzione del servizio.

Articolo 14 - Gli utili

I soci, considerata la natura consortile della società, non hanno diritto alla distribuzione di eventuali utili.

Allo scioglimento della società vengono rimborsati: i finanziamenti infruttiferi, i contributi ed i beni conferiti alla società. I conferimenti, i finanziamenti, i contributi, nonché il valore residuo dei beni conferiti vengono rivalutati proporzionalmente alla svalutazione monetaria conteggiata per ciascuno di essi - in base all'indice ISTAT del costo della vita - dalla data del versamento o conferimento a quella del riparto comune a seguito di scioglimento.

Non vengono restituiti i finanziamenti né i beni, né rimborsati i valori, rimessi alla società a fondo perduto, in ogni caso.

Articolo 15 - I contributi

Per il finanziamento delle attività istituzionali la società si avvale anche dei contributi disposti, da parte di Enti pubblici, di Enti privati e di persone, anche estranei alla com-pagine sociale e finalizzati alla gestione ordinaria delle attività della società, nonché di erogazioni concesse da Istituti di credito, finalizzati al conseguimento degli scopi istituzionali.

TITOLO IV GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 16 - Gli organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Articolo 17 - L'Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno, di cui una entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Nei casi previsti dalla legge la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere effettuata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea viene, altresì, convocata su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione viene comunicata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la metà del capitale sociale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso d'impedimento di entrambi, gli intervenuti eleggono un Presidente della seduta nel loro seno. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) (modificazioni dell'atto costitutivo) e 5) (decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto.

Articolo 18 - I poteri dell'Assemblea

L'Assemblea individua ed approva tutte le decisioni strategiche per l'attività della società ed in particolare:

- 1) la determinazione degli indirizzi finanziari ed operativi della società, individuati mediante il Budget, strumento necessario per rendere effettivo e concreto il controllo analogo da parte dei soci sulla società;
- 2) la verifica in concreto circa il perseguimento dei predetti indirizzi finanziari ed operativi, mediante il Controllo di gestione e finanziario, strumento anch'esso ritenuto necessario a rendere effettivo il controllo analogo da parte dei soci sulla società.

Le deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) vengono assunte dall'Assemblea almeno una volta all'anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e saranno sempre approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e con il voto favorevole di tanti soci

che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea provvede inoltre ad approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione almeno ogni dodici mesi:

3) lo Schema organizzativo degli uffici;

4) il Piano delle risorse umane e degli investimenti;

Fermo quanto sopra, l'Assemblea provvede altresì:

5) all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;

6) alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

7) alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;

8) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di coloro che hanno incarichi di rappresentanza degli Enti pubblici locali, ed alla nomina del Vice Presidente;

9) all'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto;

10) alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Vice Presidente, agli altri amministratori ed ai Sindaci;

11) all'approvazione ed alle eventuali modifiche, dei regolamenti interni;

12) alla determinazione dei criteri e delle condizioni per l'ammissione di nuovi soci;

13) alle decisioni relative allo scioglimento della società e, se necessario, alla nomina di un liquidatore ed alla definizione dei suoi poteri;

14) all'autorizzazione di decisioni relative al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Assemblea provvede altresì ad assumere le decisioni del caso in ordine alle questioni sottoposte dai soci ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. a) del presente Statuto.

Articolo 19 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compresi tra un minimo di cinque (5) ed un massimo di nove (9), e ne fanno parte il Presidente ed il Vice Presidente, scelti fra persone di comprovata esperienza nel campo di attività della società.

I membri del Consiglio durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, consecutivamente, una sola volta. Ove, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione entro il termine di un mese. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti.

I consiglieri eletti in rappresentanza dei soci pubblici locali (di cui al punto 1) dell'articolo 5) non potranno essere in numero inferiore ad uno (1) né eccedere i tre quinti (3/5) dei consiglieri complessivamente eletti, con arrotondamento all'unità inferiore.

Articolo 20 - I poteri del Consiglio di Amministrazione

Ferme le competenze inderogabili dell'Assemblea dei soci (come stabilite dall'articolo 18), nonché quelle del Collegio Sindacale (come stabilite dall'articolo 23), il Consiglio di Amministrazione cura l'ordinaria amministrazione della società ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.

Il Consiglio potrà nominare tra i membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone le attribuzioni ed eventuali retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione valuta le esigenze della società, tenendo conto delle finalità e degli indirizzi finanziari ed operativi definiti periodicamente dall'Assemblea dei soci e, in funzione di tali indirizzi, sottopone all'approvazione dell'Assemblea stessa, una volta almeno ogni dodici mesi:

1) lo Schema organizzativo degli uffici;

2) il Piano delle risorse umane e degli investimenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale e potrà altresì nominare direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega, nonché arbitri o amichevoli compositori in presenza di controversie, determinando, eventualmente, anche il corrispettivo delle loro prestazioni, nella misura e nei modi che riterrà opportuno di fissare.

Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, convocano il Consiglio, anche telefonicamente, con almeno cinque giorni di preavviso. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di esclusione di un socio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto.

Il Consiglio, in particolare:

- 1) delibera, su proposta del Presidente, sul piano annuale delle attività e sulle linee di sviluppo della società;
- 2) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni della società;
- 3) definisce il Contratto tipo per l'affidamento dei servizi, in forma diretta, da parte dei singoli soci alla società, con indicazione della tipologia di detti servizi e i relativi aggiornamenti;
- 4) approva il Prezzario applicabile ai soci e i relativi aggiornamenti;
- 5) delibera sull'ammissione di nuovi soci in base ai criteri ed alle condizioni stabiliti dall'Assemblea;
- 6) provvede alla gestione esterna ed interna della società;
- 7) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni della società e dei suoi organi operativi;
- 8) redige i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 9) stabilisce e modifica l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune ove essa è posta;
- 10) propone all'Assemblea la determinazione dei compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio, a quelli del Collegio Sindacale;
- 11) esplica ogni atto ulteriore necessario al buon conseguimento dell'oggetto sociale ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni;
- 12) delibera l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere presso Istituti di Credito;
- 13) propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.

Articolo 21 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio è nominato dall'Assemblea tra i rappresentanti degli Enti pubblici locali. Il Presidente rappresenta la società nei confronti dei terzi, fermo quanto stabilito dall'articolo 2475-bis del codice civile.

Il Presidente, in particolare:

- 1) presiede l'Assemblea e il Consiglio e ne determina l'ordine del giorno;
- 2) propone al Consiglio il piano di attività annuale e le linee di sviluppo della società;
- 3) ha la firma di tutti gli atti sociali;
- 4) vigila, coadiuvato dal Consiglio, sulla tenuta e sulla conservazione dei libri, dei registri e dei documenti, nonché sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- 5) fornisce ai soci, se richiesto, le informazioni relative allo svolgimento delle attività della società;
- 6) cura, di concerto col Consiglio, il funzionamento degli organi operativi della società, e tutti i rapporti esterni;
- 7) cura, di concerto col Consiglio, la realizzazione delle iniziative e delle attività sociali.

Articolo 22 - Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente del Consiglio è nominato dall'Assemblea nei modi previsti dal presente Statuto. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni a richiesta del Presidente stesso od in caso di impedimento di quest'ultimo.

Articolo 23 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi. Devono altresì essere nominati due membri supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi devono essere scelti tra i Revisori

Contabili.

Il Collegio controlla l'ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione, e redige una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo. I Sindaci hanno facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, di tutti i registri e libri contabili ed amministrativi della società; il Presidente del Collegio dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne informa il Consiglio stesso.

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni previste dalle norme in materia di società per azioni ed esercita le funzioni di Controllo Contabile.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Riferimento alle leggi comuni ed alle norme sull'*in house providing*

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di "*in house providing*".

Articolo 25 - Clausola arbitrale

Ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto o le deliberazioni degli organi sociali, ivi comprese le controversie con soci cessati, receduti od esclusi, o con persone fisiche che abbiano rivestito cariche nella società, è deferita alla decisione di un Collegio composto di tre arbitri designati dal Presidente del Tribunale di Ivrea.

Il Collegio decide, senza formalità di procedura ed inappellabilmente, e dispone in ordine alle proprie spese e competenze.